



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 36 del 07.05.2013

Oggetto: Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui al D.Lgs. 14/3/2011 n° 23 ed al D.L. 6/12/2011 n° 201 – Approvazione.-

L'anno duemilatredici, il giorno sette del mese di Maggio, alle ore 21:30 e seguenti, nella Sala consiliare del Palazzo comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) SCARAMELLI STEFANO	X		09) MARCHINI SARA		X
2) BETTOLLINI JURI	X		10) CIONCOLONI GIORGIO		X
3) ANNULLI GIANLUCA	X		11) BOLOGNI ALESSANDRO		X
4) SONNINI GIANLUCA	X		12) BARNI FULVIO		X
5) BRILLI ALESSANDRO	X		13) FIORINI VAGNETTI RITA		X
6) MICHELETTI ANDREA	X				
7) FATIGHENTI PAMELA	X				
8) CHIEZZI ROBERTA	X				

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 08
Assenti n. 05

E' presente l'Assessore esterno signorina Lanari Chiara.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- assume la presidenza il Sig. SCARAMELLI STEFANO, nella sua qualità di Sindaco.

- assiste il Segretario Comunale, Dott. Emanuele COSMI.

La seduta è pubblica.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

F.TO IL SINDACO
Dr.Stefano Scaramelli

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele Cosmi

Il sottoscritto Messo comunale certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal giorno _____ al giorno _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.

Data _____

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

a t t e s t a

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi senza reclami;
 - è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Emanuele Cosmi

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, artt. 7, 8, 9 e 14, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto il D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, art. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'anticipazione sperimentale e la disciplina dell'imposta municipale propria;

Considerato che con le modifiche apportate all'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, da parte del D.L. 2/3/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/4/2012, n. 44, non è più confermata per l'Imposta Municipale Propria la potestà regolamentare di cui all'art. 59, del D. Lgs. 446/97, prevista per l'Imposta Comunale sugli Immobili, mentre resta confermata la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 52, del D. Lgs. 446/97, concernente l'attribuzione della potestà regolamentare generale ai comuni delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Visto l'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, concernente la possibilità di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/1997;

Visto l'art. 13, comma 3, lettera b) del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazione, con la legge 22/12/2011, n. 214, come integrato dal D.L. 2/3/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/4/2012, n. 44, concernente la possibilità attribuita ai comuni di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazione, con la legge 22/12/2011, n. 214, il quale stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 504/92, concernente i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27/12/1977, n. 984;

Ritenuto altresì opportuno, ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. 446/1997, disciplinare: la possibilità di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato; stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; stabilire l'importo minimo di versamento; prevedere la comunicazione da parte del contribuente dell'applicazione delle aliquote agevolate;

Predisposto l'allegato schema di regolamento, composto da n. 8 articoli, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto altresì il comma, 2 del suddetto articolo 52, che stabilisce il termine per deliberare i regolamenti delle entrate degli Enti Locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con efficacia dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Considerato che l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, differisce per l'anno 2013 al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto dover abrogare il regolamento dell'Imposta Municipale Propria, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 9/2/2012;

Vista la relazione in data 30/4/2013 a firma del Responsabile del Servizio Tributi, Dr. Marco Socciarelli;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, resi dal Responsabile del Servizio Tributi, nonché Vice Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, verbalizzati in calce alla presente deliberazione;

Con votazione unanime resa nelle forme legali dai n° 8 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di approvare l'allegato schema di regolamento dell'Imposta Municipale Propria, parte integrante e sostanziale del presente atto, composta da n. 8 articoli;

Di provvedere all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del art. 13, comma 15, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22/12/2011, n. 214;

Di provvedere altresì, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D. L. 6/12/2011, n. 201, come sostituito dall'art. 10 del D. L. 8/4/2013, n. 35, all'invio telematico del presente regolamento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Di abrogare il regolamento dell'Imposta Municipale Propria adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 9/2/2012.

Successivamente il Consiglio, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme legali dai n° 8 Consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.-

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

L'Assessore al Bilancio Juri Bettolini premette che la modifica al Regolamento dell'Imposta Municipale Propria è dovuta alla necessità di adeguamento alle recenti modifiche legislative.

All'art. 2 si aggiunge l'assimilazione all'abitazione principale (1^a casa) delle case possedute da cittadini italiani residenti all'estero.

All'art. 4 sono individuati i casi specifici di fabbricati inagibili per cui è prevista la riduzione del 50% della base imponibile.

All'art. 5 è previsto l'importo minimo dell'imposta pari ad € 12,00 al di sotto del quale non è dovuto alcun versamento.

All'art. 6 viene introdotto l'obbligo di comunicazione al fine di poter usufruire dell'applicazione delle aliquote agevolate.

Inoltre, nel regolamento non si prevede più il compenso incentivante per il personale del servizio che partecipa all'attività di accertamento e di recupero del tributo.

Il Sindaco dichiara che si tratta di una conferma del sistema di imposizione tributaria comunale che si mantiene a livelli bassi, nonostante l'incertezza del complessivo quadro normativo relativo all'IMU e dell'intera finanza pubblica.

Segue votazione.



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

REGOLAMENTO

SULLE AREE EDIFICABILI

SULL'ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

SULL'ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI

SULL'INAGIBILITÀ E L'INABITABILITÀ DEI FABBRICATI

SUL VERSAMENTO PER CONTO DEGLI ALTRI CONTITOLARI E IMPORTO MINIMO DEL VERSAMENTO

SULLA COMUNICAZIONE DELLE ALIQUOTE AGEVOLATE

SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il Consiglio Comunale

Visti gli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23;

Visto l'art. 13, comma 3) lettera b), comma 10, del D.L. 6/12/2011, 201, convertito con modificazioni, con la legge 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, artt.7, 8, 9 e 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, art. 13, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto 30/12/1992, n. 504;

ADOTTA

Il seguente regolamento

Art. 1

Aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti nel successivo comma 2 del presente articolo.
2. La Giunta comunale determina annualmente i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.
3. I parametri e le fonti di riferimento utili per la valutazione del valore delle aree sono i seguenti:
 - a) indici di edificabilità;
 - b) destinazione funzionale;
 - c) ubicazione dell'immobile;
 - d) osservatorio dei valori immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di valori superiori a quelli predeterminati, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza d'imposta.

Art. 2

Assimilazione all'abitazione principale

1. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza negli istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. E' considerata altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. All'abitazione di cui ai commi 1 e 2, e alle relative pertinenze determinate sulla base delle disposizioni di legge che disciplinano l'imposta municipale propria, si applicano l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale.

Art. 3

Esenzione per i terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27/12/1977, n. 984, in quanto il Comune di Chiusi è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14/6/1993

Art. 4

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b) della D. L. 6/12/2011, n. 201, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
2. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

Art. 5

Versamento per conto degli altri contitolari e importo minimo del versamento

1. L'imposta è versata da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l'imposta municipale propria relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
2. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi delle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato.

Art. 6

Comunicazione delle aliquote agevolate

1. Al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento dell'imposta municipale propria ed il riconoscimento dell'agevolazione, i contribuenti devono presentare, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento, comunicazione, su appositi modelli predisposti dal Comune, dell'applicazione delle aliquote agevolate adottate dal Comune ai sensi della normativa vigente. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non siano venute meno le condizioni per l'applicazione delle aliquote agevolate o si verificano variazioni dei dati ed elementi comunicati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Art. 7

Accertamento con adesione

1. All'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs, 19/6/1997, n. 218, ed il regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 28/12/1998.
2. In caso di particolari necessità, il pagamento delle somme dovute può essere rateizzato come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione di cui al primo comma, senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione. E' dovuta adeguata fideiussione bancaria o assicurativa qualora l'importo da versare è superiore a 5.164,56 euro.

Art. 8

Norme finali e entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.